

ALBO N. 213
dal 25 GIU 2020 al 10 LUG 2020

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 44/20

DETERMINAZIONE N. 136 / 20

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

il, 30/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott.sa Paola Tata)

OGGETTO: Raccolta differenzia – Programma interventi raccolta differenziata annualità 2014 – 2016. Intervento per la "Realizzazione isola ecologica per il recupero di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani" nel Comune di Fontana Liri. – Determina a contrarre con affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la stipula di una garanzia fidejussoria.

CUP: **D25117000190003**

CIG: **ZE92D73498**

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO (25.06.2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Commissario Straordinario Liquidatore di questo Ente, in data 06.02.2020 di nomina del Segretario Generale, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che al Segretario Generale dell'Ente, ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi della XV Comunità Montana, è riservato il potere di sostituire il Responsabile di ogni Settore-Servizio in caso di assenza o impedimento temporaneo ovvero di assenza per ferie, per malattia o per provvisorio conflitto di interessi;

Dato atto:

- Che il Settore Ambiente, Servizio Coordinamento attività Amministrativa Servizi Ambientali, della Provincia di Frosinone, con Determinazione Dirigenziale n. 1652 del 15.05.2020, ha modificato l'art. 4 dello schema di Convenzione: lettera e) *completare l'intervento finanziato entro i tempi previsti come da crono-programma allegato alla domanda di finanziamento e rendicontare entro 90 giorni dall'ultimazione del progetto, comunque entro e non oltre il 30/09/2020. In caso contrario il contributo verrà, a saldo, proporzionalmente decurtato;*
- Che il Geom. Massimo Casinelli, Responsabile del Servizio Patrimonio, Urbanistica e LL.PP. è attualmente assente per malattia;

Rilevato:

- Che la Provincia di Frosinone con determinazione dirigenziale n. 1934 del 01.07.2016 ha approvato il bando per la concessione di finanziamento ai Comuni/Unioni di Comuni/ Comunità Montane della Provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunale e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata;
- Che la XV Comunità Montana, con deliberazione della Giunta Comunitaria N. 90 del 23/09/2016, ha approvato il progetto relativo ai "Lavori di realizzazione dell'isola ecologica per il recupero di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani" nel Comune di Arpino per un importo complessivo di € 180.000,00;
- Che la Provincia di Frosinone con determinazione dirigenziale n. 3014 del 17.10.2017 ha disposto il finanziamento ai soggetti individuati con le determinazioni n. 2510 e 2512 del 06.09.2017, così come da verbali della Commissione esaminatrice ed allegati della predetta determinazione n. 3014/2017 denominati Allegato A Azione A e Allegato B Azione B dai quali si evince che la XV Comunità Montana è stata ammessa a finanziamento per l'intervento in oggetto per la somma di € 180.000,00, con la concessione di un contributo per un importo pari ad € 150.000,00;
- Che il Presidente della Provincia di Frosinone con Decreto n. 136 del 25.10.2017 ha approvato il nuovo schema di convenzione;
- Che la XV Comunità Montana con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 38 del 17.05.2018 ha approvato lo schema di Convenzione;
- Che l'Amministrazione Provinciale, con nota Prot. 45662 del 24.08.2018, ha autorizzato la variazione ubicativa dell'intervento nel Comune di Fontana Liri;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunitaria n. 44 del 20.05.2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento di "Realizzazione isola ecologica per il recupero di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani", nel Comune di Fontana Liri per l'importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 147.228,61 per lavori e forniture (comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 32.771,39 per somme a disposizione;

Dato atto:

- Che il Comune di Fontana Liri ha approvato lo studio di fattibilità dell'intervento in oggetto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2019, e ha attivato la procedura per la variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 50 bis della L.R. 38/99 s.m.i.;

- Che il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Frosinone, con nota Prot. 14957 del 19.06.2020, ha rilevato la compatibilità urbanistica della variante ai sensi dell'art. 50 bis L.R. n. 38/999 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario Liquidatore n. 11 del 09.06.2020 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €. 180.000,00 di cui €. 64.780,78 per lavori (€. 60.776,36 + €. 4.004,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 80.767,49 per forniture (€. 79.938,85 + €. 828,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 34.451,73 per somme a disposizione;

Vista la convenzione stipulata tra la Provincia di Frosinone e la XV Comunità Montana, ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 5 che prevedono, per l'erogazione del 50% del finanziamento, la stipula di una garanzia fidejussoria dell'importo di €. 150.000,00 a garanzia a favore dell'Ente Provincia di Frosinone;

Dato atto che è necessario procedere alla stipula di detta polizza al fine di poter procedere con l'iter di accredito delle somme relative al citato finanziamento;

Rilevato:

- Che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, poiché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area della responsabilità della Pubblica Amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- Che le problematiche inerenti alla predisposizione dei Capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte provenienti dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte delle pubbliche amministrazioni, giovandosi della collaborazione del Broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm.ii.;
- Che l'apporto del broker appare utile in virtù delle competenze dello stesso, il quale proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, risulta in grado di valutare e studiare la necessità della Comunità Montana e di sottoporre all'ente la migliore polizza reperibile sul mercato;
- Che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa, hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora le stesse Amministrazioni Pubbliche non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

Evidenziato:

- Che l'incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si configura principalmente un incarico professionale di fattispecie particolare "*intuitu personae*" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker;
- Che consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire all'Ente la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si adatta alle esigenze dell'Ente
- Che si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell' "*intuitu personae*", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- Che la tesi "*dell'intuitu personae*" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'albo professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- Che le prestazioni del broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta concluso il contratto, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un costo "aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;
- Che il compenso del broker, come da consuetudine di mercato, resta ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla Comunità Montana al broker per le attività previste dal presente affidamento;
- Che la Corte dei Conti, con sentenza n. 179/2008, ha stabilito che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l'amministrazione e che si conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico *intuitu personae*;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Atteso:

- che in seno al personale in dotazione della XV Comunità Montana non sono presenti professionalità adeguate a svolgere il servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo;
- che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- che altresì l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, c. 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*"

- che l'art. 36, c. 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro" secondo il quale "...in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti *infra* 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Autorità ritiene che, per gli acquisti *infra* 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici".

Accertato che ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della polizza afferente al presente contratto di affidamento ammonta ad un massimo di €. 2.500,00;

Viste, inoltre, le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 4.2.2 "Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 5.000,00";

Ritenuto, pertanto, che la procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, in ragione dell'importo del contratto da affidare, al fine di assicurare processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, (principio di proporzionalità), viene identificata nell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici predisposto da questo Ente;

Ritenuto, per le suindicate motivazioni, di individuare nella MEDIASS S.p.a., con sede in Piazza Ettore Troilo, 12 - 65127 Pescara, il soggetto cui conferire l'incarico di broker assicurativo della XV Comunità Montana (figura professionale alla quale la legge 792/1984 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto di contratti assicurativi, collaborando alla loro gestione ed esecuzione) ai fini del rilascio della garanzia fidejussoria dell'importo di Euro 150.000,00 a garanzia a favore dell'Ente Provincia di Frosinone;

Di precisare, in adempimento a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue:

- il fine da perseguire è quello del rilascio della garanzia fidejussoria inerente i lavori di "Realizzazione isola ecologica per il recupero di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani" nel Comune di Fontana Liri;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio;
- l'operatore economico affidatario del servizio è la MEDIASS S.p.a. con sede legale a Pescara in Piazza Ettore Troilo, 12;
- le ragioni di scelta del contraente, trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, trovano l'applicazione dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Considerato, altresì, che il servizio non comporta per l'Amministrazione alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerato con una provvigione calcolata sul premio assicurativo relativo al contratto concluso per il tramite del broker;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. n. INAIL_21666735 – Scadenza 08.09.2020;

Rilevato che, al fine, di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato provvedimento del Commissario Straordinario Liquidatore di questo Ente del 06.02.2020;

Visto il D. Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato con la Legge n. 55 del 14.06.2019;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di conferire alla MEDIASS S.p.a., con sede in Pescara – Piazza Ettore Troilo n. 12, iscritta presso l'IVASS con il numero B000190757, l'incarico di "Brokeraggio assicurativo" ai fini del rilascio della garanzia fidejussoria dell'importo di €. 150.000,00 a garanzia a favore dell'Ente Provincia di Frosinone e relativa ai lavori di "Realizzazione isola ecologica per il recupero di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani" nel Comune di Fontana Liri;
3. Di dare atto:
 - Che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per la XV Comunità Montana;
 - Che l'incarico non comporta alcun onere a carico dell'Ente in quanto i compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e pertanto, nulla sarà dovuto dalla XV Comunità Montana al broker per le attività previste dal presente affidamento;
4. Di nominare quale Responsabile unico del procedimento per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Geom. Massimo Casinelli Responsabile del Servizio Patrimonio – Urbanistica e LL.PP.;
5. Di dare atto che la presente determinazione a contrarre sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", (percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti) e che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conterrà l'indicazione anche dei soggetti invitati;

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Luca Di Maio)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 25 GIU 2020, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 25 GIU 2020



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Luca Di Maio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993